



Liquid. Gwd. 69-2026

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Lucca**

Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giulia Simoni	Giudice relatore
dott. Cecilia Ciolfi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII, dal Pubblico Ministero, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **LUCCA CHARM S.R.L.** (c.f. 02486380468) con sede in Lucca, viale Castracani n. 395;

esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

rilevato che la società debitrice non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante inserimento nell'area web da parte della cancelleria (perfezionata in data 8/05/2026), a seguito dell'esito negativo del tentativo di notificazione a mezzo pec;

ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:

- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività *«l'acquisto, la vendita e la gestione di strutture recettive, quali case vacanze, b&b, alberghi, pensioni, campeggi e quanto similare»* e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;



- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)

CCII: la parte resistente, non costituendosi, non ha documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;

- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, come risulta dalle informative trasmesse da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione;

ritenuto altresì che sussista lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:

1. dal rilevante indebitamento nei confronti dello Stato e di vari enti pubblici, pari a oltre € 106.446,00 in data 20/05/2026 per importi già iscritti al ruolo e oltre € 9.700,00 per importi non ancora alla riscossione;
2. dall'omesso deposito dei bilanci degli esercizi successivi all'anno 2021;
3. dallo stato di inattività della società risultante dal registro delle imprese;

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),

#### **DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

nei confronti di **LUCCA CHARM S.R.L.** (c.f. 02486380468) con sede in Lucca, viale Castracani n. 395;

#### **NOMINA**

Giudice Delegato la dott. Giulia Simoni;

tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, comma 3, CCII,

#### **NOMINA**

Curatore il dott. Enrico Stefanelli dell'ODCEC di Lucca;

#### **ORDINA**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;

#### **ORDINA**



al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.;

#### **INVITA**

il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;

#### **AUTORIZZA**

il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;

#### **AVVISA**

il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

#### **AVVISA**

il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incumbente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;

#### **INVITA**

il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;

#### **ORDINA**



al Curatore:

a) di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;

b) di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;

c) di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;

d) di presentare al Giudice Delegato, entro trenta giorni, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, pregiudicato il successivo deposito della relazione *ex art.* 130, commi 4 e 5, CCII;

e) di attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;

f) di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario;

- che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;



- la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
- che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4 CCII;
- il domicilio digitale della procedura;

#### FISSA

la data del **20/10/2026 ore 9:30** per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;

#### AVVISA

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-*bis*, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso contiene:

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;



c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;

#### **DICHIARA**

che sussistono i presupposti per la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. n. 115/2002;

#### **ORDINA**

alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII:

- entro il giorno successivo al suo deposito, di comunicare la presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito, di trasmettere la presente sentenza presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.

*Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 09/06/2026.*

Il Giudice Relatore

dott. Giulia Simoni

Il Presidente

dott. Giacomo Lucente

